



UNCSAAL

Unione Nazionale
Costruttori
Serramenti
Alluminio
Acciaio
Leghe

*Italian
Architectural
Aluminium
and Steel
Manufacturers
Association*

Via Chieti 8
20154 Milano
tel. +39 02 3192061
fax +39 02 34537610
C.F. 80094510155

Cattedra di
Progettazione
dell'involucro edilizio

*Design of the Building
Envelope*

POLITECNICO
DI MILANO

UNCSAAL



Federation of European
Window Manufacturers'
Associations



Federazione Industrie
Prodotti Impianti e Servizi
per le Costruzioni

*The Federation of Products,
Machinery and Services
for the Building Industry*



Ente Nazionale Italiano
di Unificazione

Italian National Standard Body



Milano Architettura Design Edilizia
Milan Architecture Design Building Industry

Marcatura CE Cascading ITT UNI EN 14351-1 La posizione di Uncsaal

Documenti:

1. Interrogazione On.le Roberto Speciale
2. Risposta Ministero Sviluppo Economico
3. Posizione Uncsaal veicolata al Ministero dello Sviluppo Economico
4. Articolo Resto del Carlino con posizione CNA Rovigo
5. Articolo Resto del Carlino con posizione Uncsaal
6. Posizione Confartigianato
7. Posizione CNA Nazionale

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

SPECIALE – *Al Ministro per lo Sviluppo Economico* – Per sapere – Premesso e considerato che:

l'analisi del dato reale rispetto ai diversi soggetti operanti nel settore della serramentistica rivela che la norma UNI-EN 14351-1 relativa alla marcatura CE dei serramenti viene sovente non applicata e disattesa, tanto che la libera interpretazione della norma ha ingenerato nei produttori il convincimento che non occorra nessun test sperimentale in quanto sarebbe sufficiente una documentazione cartacea raccolta anche attraverso la distorsione del concetto di "cascading", ossia la cessione dei risultati di prova da parte di un sistemista o di un produttore di sistema, ai produttori di serramenti che utilizzano uno o più sistemi della system house;

il periodo biennale di cogenza scadente il 01 febbraio 2009 è stato prorogato di un anno e l'ente normatore UNI in materia non ha prodotto alcun documento chiarificatore, sicché si stanno proponendo sul mercato sistemi di interconvertibilità di accessori fondamentali per la sicurezza e soprattutto sistemi di "condivisione a cascata" dei risultati che forzando i dettami normativi inducono i serramentisti a credere che potranno applicare il marchio CE ai loro prodotti senza fare alcun test specifico;

alcuni serramentisti, soprattutto di piccole dimensioni, su pressione e suggerimento di fornitori di componenti e di altri operatori sono indotti a pensare che possa essere per loro evitato ogni adempimento normativo, sicché la loro produzione, non controllata sperimentalmente, non tutela la salute e la sicurezza dei consumatori, ferma stante la conseguente distorsione del mercato e della libera concorrenza;

l'ambito applicativo della Norma UNI EN 14351-1:2006 riguarda le finestre e le porte pedonali esterne, stabilendo quali caratteristiche debbano essere testate e secondo quali prove (test reali di comportamento sotto l'azione di aria, acqua e vento), così che l'esecuzione di prove iniziali di Tipo ITT su campioni rappresentativi si rivela fondamentale per verificare la prestazione e controllare la sicurezza dei manufatti, atteso che le prove devono essere eseguite solo da personale esperto con attrezzature idonee e all'uopo autorizzate previo decreto specifico del Ministero per lo Sviluppo Economico;

oltre alle prove iniziali di tipo la Norma prescrive alcune attività di ordine generale, quali il Controllo del Processo di Produzione, l'elaborazione del Manuale d'Uso e Manutenzione e del Manuale di Posa, gravanti in capo al serramentista affinché il prodotto sia sicuro ed efficace anche dopo la posa in opera e durante il suo utilizzo nel tempo;

l'applicazione del marchio CE a serramenti che non siano stati realmente testati rischia di nuocere gravemente alla salute ed alla sicurezza del consumatore andando finanche contro le emergenze legate alla qualità ambientale ed al risparmio energetico, oltre ad aggirare di fatto l'applicazione della Direttiva "Prodotti da Costruzione", fermo stante che la diffusione di siffatto espediente ingenera una concorrenza sleale tra coloro che hanno eseguito direttamente le prove di laboratorio ed hanno affrontato l'investimento necessario e coloro che non avendo fatto nulla applicano comunque il marchio CE anche a manufatti che di certo non garantirebbero i risultati che espongono in etichetta -:

se non ritenga di dover definire quali siano i soggetti che possano configurarsi come produttori di semilavorati, più correttamente definiti "System House", ai fini della condivisione a cascata delle prove iniziali di tipo e se tra questi rientrino i produttori di frese, di profili e di accessori per serramenti;

se non consideri necessario definire, relativamente a quanto indicato dal D.M. 9 maggio 2003 n° 156 al paragrafo 10 punto 5 (disponibilità per il pubblico dell'elenco dei prodotti o sistemi certificati ovvero provati), quali debbano essere le modalità con le quali tale servizio possa essere assicurato nei casi in cui gli assemblatori/fabbricanti che utilizzano in Italia il CASCADING dei resoconti delle prove ITT per la marcatura CE dei serramenti assemblati/prodotti non si rivolgono ad un Organismo di Prova Notificato;

se non ritenga, atteso il problema della installazione sul serramento di accessori diversi rispetto a quelli presenti sul campione sottoposto alle prove iniziali di tipo e la necessità o meno di ripetere tali prove, di dover definire quale sia il soggetto che deve indicare le modalità e le norme da adottare per dimostrare l'equivalenza delle prestazioni di accessori di marca e/o tipo diverso, nonché quale siano gli eventuali soggetti autorizzati ad eseguire tali prove e comunque se tale sistema contorto di sovrapposibilità di comportamenti tra prodotti non testati

nella loro completezza sia davvero realisticamente applicabile;

se non consideri necessario predisporre un sistema di verifica della conformità dei prodotti da costruzione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 21/04/93 n° 246 all'art. 11, almeno nei casi in cui tale conformità derivi dall'utilizzo della condivisione a cascata delle prove iniziali di tipo.



Ministero dello Sviluppo Economico

GABINETTO DEL MINISTRO
SERVIZIO SINDACATO ISPETTIVO PARLAMENTARE

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
USCITA - 02/04/2009 - 0009833
Ufficio - Sindacato Ispettivo

- All'On.le Roberto SPECIALE
Gruppo Parlamentare: P.D.L.
CAMERA DEI DEPUTATI

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dip. Rapp. Parl. Uff. III

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Segreteria Generale

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Schedario Elettronico

ROMA

Al Dipartimento per l'Impresa e
L'Internazionalizzazione

Alla Direzione generale Mercato Concorrenza
Consumatori Vigilanza e Normativa tecnica

SEDE

Oggetto: Atto di sindacato ispettivo n. 4-02026

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto e sulla base degli elementi forniti dalle Direzioni Generali competenti, si comunica quanto segue.

I prodotti oggetto della presente interrogazione sono attualmente disciplinati dalla direttiva 89/106/CE (in acronimo CPD) relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, recepita in Italia dal D.P.R. 246/93.

Per ottenere la marcatura CE i dispositivi di sicurezza dei serramenti (finestre e porte esterne) devono essere sottoposti a prove di resistenza ed all'azione dell'aria, dell'acqua e del vento (*prove iniziali di tipo ITT – Initial type testing*), effettuate da personale esperto e da laboratori autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico. La citata direttiva 89/106/CE fissa i requisiti essenziali di sicurezza affinché il prodotto in essa ricadente possa essere immesso sul mercato.

Tali requisiti essenziali di sicurezza sono soddisfatti dal prodotto solo se lo stesso è stato costruito, come da obbligo dettato dalla citata norma comunitaria, conformemente a norme tecniche armonizzate (tra le quali la norma UNI EN 14351-1), oppure, in mancanza di una norma tecnica di riferimento, a seguito di benestare tecnici europei.

Gli obblighi derivanti dalla direttiva sopracitata comprendono:

- Prove iniziali di tipo ITT
- Controllo del processo di produzione,
- Elaborazione del Manuale di posa.
- Elaborazione del manuale d'uso e di manutenzione

I prodotti "serramenti" sono assoggettati, per determinazione comunitaria al c.d. periodo di coesistenza, che la Commissione europea ha prorogato dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Ciò significa che per tutto il periodo di c.d. coesistenza possono liberamente circolare sul mercato sia i serramenti privi di marcatura CE sia quelli che ne siano provvisti, e possono operare in concorrenza fino al 31 gennaio 2010.

La proroga fino al 31 gennaio 2010 del periodo di transizione, per l'applicazione della sopracitata norma comunitaria, ha favorito il sorgere di alcune distorsioni che possono portare a gravi rischi per i consumatori.

In particolare alcuni produttori di componenti quali frese e/o profili, ferramenta, e accessori, anche quando non sono produttori/assemblatori di serramenti, si arrogano il diritto di assicurare ai produttori di serramenti di avere la marcatura CE, senza sottoporsi a prove o controlli diretti presso laboratori Italiani autorizzati.

Come già sopra accennato, il D.M. 9 maggio 2003 n. 156 (art. 10, c. 5) stabilisce che gli Organismi di Prova devono redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco – disponibile al pubblico - dei prodotti sottoposti alle prove ITT ai fini della marcatura CE, garantendo il controllo di detto elenco e trasmettendolo allo stesso Ministero dello Sviluppo Economico.

L'utilizzo, tramite la condivisione "a cascata" (o cascading) dei resoconti delle prove ITT, può essere proposto ad un produttore/assemblatore di serramenti solo da un soggetto che:

- svolga egli stesso come attività primaria quella di produttore o assemblatore di serramenti;
- fornisca un semilavorato al produttore/assemblatore finale.

I produttori/assemblatori che si avvalgono del cascading senza eseguire alcuna prova (utilizzando esclusivamente i resoconti delle prove ITT fatte da altri), stante quanto sopra descritto, non possono essere posti in una situazione di pari livello, nei riguardi dei controlli, con gli altri produttori/assemblatori e quindi in tali casi il cascading non è ammissibile.

Conseguentemente ogni produttore, che immette sul mercato Italiano serramenti marcati CE, deve comparire nella lista di un Organismo di Prova e quindi in quella del Ministero dello Sviluppo Economico. Chiunque violi i dettami di questo decreto può essere perseguito civilmente e penalmente.

Nell'ambito della richiamata norma UNI EN 14351-1, assume una importanza fondamentale l'appendice ZA, che stabilisce le condizioni generali di marcatura del prodotto, i sistemi di attestazione di conformità e le informazioni che devono accompagnare la marcatura CE.

Sempre secondo la stessa norma, per quanto riguarda i sistemi di attestazione, si evidenzia che gli stessi sono graduati in sei livelli (1+, 2+, 2, 3, 4), a seconda della pericolosità del prodotto (la maggiore pericolosità è rappresentata dal livello 1+).

I prodotti cui si fa riferimento nella presente interrogazione, sono tutti graduati nei livelli più bassi di pericolosità, 3 o 4 (in particolare nel livello che comporta "limitati rischi alle persone con diminuzione delle prestazioni") tranne le porte ed i cancelli nelle vie di fuga, classificati ad un livello di pericolosità più elevato.

Dal 1° febbraio 2010 potranno essere messi in commercio esclusivamente i serramenti marcati CE e che, quindi, avranno superato i test previsti dalle norme tecniche.

Per quanto riguarda, in particolare, i quesiti posti, si fa presente quanto segue:

- 1) nella predetta normativa CPD non esiste la definizione di "produttore" di semilavorati (System house), come per altre direttive, né quella di "semilavorato", più difficile da circoscrivere; pertanto *"definire quali siano i soggetti che possano configurarsi come produttori di semilavorati"* non può essere compito di un singolo Stato membro, ma deve essere compito degli Uffici comunitari competenti. Data l'eterogeneità del settore, tale operazione non è stata mai portata a termine dagli stessi Uffici e, tra l'altro, i produttori di semilavorati, ai sensi del disposto della direttiva, non immettono sul mercato il prodotto;
- 2) data la eterogeneità dei sistemi di certificazione, la *"disponibilità per il pubblico dell'elenco dei prodotti"* potrebbe risultare di difficile attuazione e fattibile solo a livello nazionale, con possibili richiami da parte degli Uffici comunitari competenti, per una eventuale limitazione della libera circolazione del prodotto. Ciò nonostante, i produttori/assemblatori che si avvalgono del cascading senza eseguire alcuna prova (utilizzando esclusivamente i resoconti delle prove ITT fatte da altri) non possono immettere sul mercato italiano serramenti marcati CE se gli stessi produttori/assemblatori non compaiono nel succitato elenco dell'Organismo di prova/MISE, perché in tali casi il cascading non è ammissibile;
- 3) per quanto riguarda l'*"installazione di serramento diverso da quello presentato a campione"*, la stessa pone problemi di altra natura, che trovano soluzione nel codice civile (frode), mentre le esigenze condivisibili del controllo del mercato vanno comunque valutate in termini di analisi costi/benefici; in ogni caso la revisione della norma UNI EN 14351-1 conterrà in allegato le tabelle con le indicazioni di quali prestazioni potrebbero essere influenzate dalla sostituzione di alcuni componenti e, di conseguenza, quali successivi controlli dovranno essere effettuati;
- 4) in nessuno degli Stati membri sono stati attivati sistemi di verifica simili a quelli previsti all'articolo 11 del DPR 246/93; tra l'altro questo è uno dei motivi che ha portato alla riscrittura della funzione di "vigilanza" nell'ambito più generale del sistema rappresentato dal Regolamento (CE) 765/08.

Si ritiene opportuno segnalare, infine, che la direttiva 89/106/CEE è stata completamente rivisitata e sta per essere emanato un nuovo Regolamento comunitario in materia.

Sarà, pertanto, cura del Ministero dello Sviluppo Economico approfittare del periodo di coesistenza normativa, prima che la norma entri definitivamente in vigore, come detto, alla data del 1° febbraio 2010, per effettuare un approfondimento, anche mediante consultazione delle categorie interessate e dei consumatori/utenti/utilizzatori, su tale delicata materia, che riveste una estrema importanza, sia per i problemi puramente tecnici sollevati, sia per i ragguardevoli risvolti economici ed ambientali connessi all'immissione sul mercato di prodotti che dichiarino prestazioni non comprovate dalla effettiva esecuzione di test di verifica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO





UNCSAAL

Unione Nazionale
Costruttori
Serramenti
Alluminio
Acciaio
Leghe

*Italian
Architectural
Aluminium
and Steel
Manufacturers
Association*

Via Chieti 8
20154 Milano
tel. +39 02 3192061
fax +39 02 34537610
C.F. 80094510155

Direttore Tecnico
Technical Manager

**Cattedra di
Progettazione
dell'involucro edilizio**

*Design of the Building
Envelope*

POLITECNICO
DI MILANO

UNCSAAL



FAECF
*Federation of European
Window Manufacturers'
Associations*



**Federazione Industrie
Prodotti Impianti e Servizi
per le Costruzioni**

*The Federation of Products,
Machineries and Services
for the Building Industry*

SOCIO UNI

Ente Nazionale Italiano
di Unificazione

Italian National Standard Body



FEDERVARIE

MADEexpo

Milano Architettura Design Edilizia
Milan Architecture Design Building Industry

Marcatura CE. Cascading ITT, UNI EN 14351-1

La posizione di Uncsaal

In merito all'interrogazione parlamentare dello scorso 15 gennaio rivolta dall'On. Speciale al Ministro dello Sviluppo Economico circa l'applicazione della norma di prodotto UNI EN 14351-1 ed in merito alla circostanziata risposta del sottosegretario di stato Adolfo Urso dello scorso 2 aprile, **UNCSAAL** (l'Unione Confindustriale del comparto italiano dell'involucro edilizio) **sulla base delle considerazioni riportate di seguito, afferma che coloro che attualmente utilizzano il "cascading" possono immettere il loro prodotto sul mercato e marcarlo CE a patto, naturalmente, che siano dotati di un Piano di Controllo della Produzione.**

1. **"definizione di system house"**: senza dubbio una definizione di "system house" non può essere ritrovata all'interno dell'attuale testo della CPD 89/106. Da questo punto di vista viene in aiuto il documento Guidance Paper M che, all'articolo 4.13.2 definisce come "system house" il soggetto che, sulla base di un accordo, fornisce tutti i componenti di serramento o parte di quest'ultimi (ad esempio i profili o le guarnizioni) ad un altro soggetto, l'assemblatore, che ha il compito di assemblarli tra loro per dare vita ad un prodotto finito (il serramento);
2. **"disponibilità per il pubblico dell'elenco dei prodotti"**: questo elenco, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del DM 9 maggio 2003 n. 156 deve essere predisposto dall'Organismo notificato e reso disponibile per il pubblico. Al momento non ci risulta che alcuno elenco sia disponibile a livello nazionale, ne, tanto meno, a livello europeo. Dal disposto del DM n. 156 se ne deduce che tale compito spetta al singolo Organismo e non richiama alcuna competenza ministeriale in materia. Parimenti non risulta ad UNCSAAL l'esistenza, o per lo meno la disponibilità pubblica, di un elenco degli Organismi di Prova così come indicato dalla risposta del MSE. Inoltre non risulta ad UNCSAAL che i produttori di serramenti che si avvalgono ai fini della marcatura CE della procedura di cascading, debbano comparire obbligatoriamente nel sopraccitato elenco per poter immettere i propri prodotti sul mercato italiano. Vale la pena ricordare, a tale proposito, che la procedura di cascading si basa sull'opportunità per il produttore del prodotto finito di avvalersi del risultato dei resoconti di prova messi a disposizione di un terzo (la system house) proprietario del "sistema" dal quale nasce il prodotto finito; il tutto sulla scorta di un accordo scritto tra le parti. Tali resoconti di prova, che sono di proprietà della system house, devono essere stati redatti da un organismo di prova notificato con riferimento alle caratteristiche essenziali soggette a competenza dell'organismo notificato. Le diverse competenze, del produttore e dell'organismo notificato, ai fini dell'esecuzione delle prove iniziali di tipo sono indicate nelle relative norme armonizzate (ad esempio la UNI EN 14351/1 per quanto riguarda le finestre e porte esterne pedonali).
3. **"installazione sul serramento di accessori diversi rispetto a presenti sul campione sottoposto alle prove iniziali di tipo"**: ai sensi del Guidance Paper M (articolo 4.13.2) ed in base all'attuale vigente versione della UNI EN 14351/1 (paragrafo 7.2.1 - *Prove iniziali di tipo* - e allegato A - *Interdipendenza tra le caratteristiche e i componenti*) già oggi è possibile la sostituzione degli accessori con prodotti diversi a quelli presenti sul campione di serramento soggetto a prove. Ovviamente ciò può avvenire unicamente sotto la responsabilità del produttore del prodotto finito, il quale deve valutare se tale modifica possa alterare le prestazioni di quanto originariamente testato ed il cui risultato è contenuto nei resoconti di prova. In specifico l'allegato A della UNI EN 14351/1 fornisce indicazioni in merito alle prestazioni del prodotto che potrebbero essere influenzate dalla sostituzione di alcuni componenti. Quest'ultimo allegato non è oggetto di revisione nella "nuova" versione della norma di prodotto, mentre lo è l'intero capitolo 7.2 - *Prove di tipo*.



4. ***“predisposizione di un sistema di verifica della conformità dei prodotti da costruzione”***: il sistema di verifica è in realtà previsto sulla carta, ma in nessuno degli Stati membri è stato avviato un simile sistema di vigilanza del mercato.

Ing. Paolo Rigone
Direttore Tecnico Uncsaal



Igp riconosciuto. E che vogliono farlo evitando campanilismi». Chi vorrà utilizzare il marchio dovrà rispettare determinate procedure per la produzione dell'insalata rispettando un disciplinare che determina anche tipo e preparazione del terreno, la concimazione e le

mento, nonché le caratteristiche del prodotto. Oggi la zona dell'Igp produce circa 120 mila quintali l'anno, che interessano più di 300 produttori, 120 dei quali proprio di Lusia, per un mercato che per il 55% è in Veneto, per il resto in molte altre regioni del nord e centro Italia.

che possono usare l'identificazione geografica protetta

potenzialità da sfruttare». La pratica per il riconoscimento è stata avviata dalla cooperativa Ortolani di Lusia, anche grazie alla collaborazione del Mer-

la Cooperativa ortolani di Lusia — può diventare un valore aggiunto per il nostro prodotto. Per un territorio che ha enormi

ge Simone Brunero, direttore provinciale di Confcooperative Rovigo — significherà anche la valorizzazione di tutto il Polesine e delle sue eccellenze. Quindi il marchio è uno strumento a disposizione di chi coltiva prodotti orticoli ma anche di tutto il nostro territorio».

IL PROGETTO PER BAHIA

Il Polesine scende in campo per aiutare i giovani brasiliani

UN PROGETTO da 370mila euro per aiutare i giovani a non abbandonare le terre rurali del Brasile. E per far sì che, a causa dell'emigrazione nelle città, questi giovani non diventino poveri abitanti delle 'bidonville' delle metropoli brasiliane. La Provincia di Rovigo, il Con-

sorzio per lo sviluppo del Polesine, la

no di Bahia. «Il progetto — ha spiegato ieri Angelo Zanellato del Consorzio per lo sviluppo del Polesine — è seguito, in Brasile da Giovanni Rossi, dell'Università di Padova, specializzato in interventi nel Sud America. Il Consvipo ne seguirà gli aspetti gestionali e tecnici, controllando procedure, rendiconti e rapporti fra gli enti partner».

Si tratta di un esempio di cooperazione decentrata, cioè svolta dagli enti locali, appartenenti alla pubblica amministrazione, che collaborano tra loro.

«Vogliamo fornire alle nuove generazioni — ha detto Tiziana Virgili, assessore provinciale ai servizi sociali — delle conoscenze da utilizzare sul posto, per non cadere nell'assistenzialismo, creando progetti veri».

Sono stati gli stessi partner brasiliani, incontrando i rappresentanti veneti, a chiedere il tipo di intervento più utile: in questo caso si tratta di corsi nelle materie agrarie, di zootecnia e agricoltura biologica.

(Nella foto: da sinistra Manuela Ciccone e Annalisa Ciccone; Angelo Zanellato; Giovanni Rossi; Tiziana Virgili).



sorzio per lo sviluppo del Polesine, la Regione Veneto, l'Università di Padova, l'Istituto tecnico agrario 'Munerati' di Rovigo e l'onlus Agronomi e forestali senza frontiere di Legnaro sono i partner che hanno dato vita a questo intervento che verrà fatto nel municipio di Riacho de Santana, nello stato brasiliano

L'INTERVENTO DI CNA

Serramenti e marcature: attenzione a chi non rispetta le regole produttive

LA CNA di Rovigo interviene sul tema delle marcature dei serramenti. «Vi sono significative novità in tema di applicabilità del cascading alle prove Itt relative alla marcatura Ce dei serramenti — dice Claudio Gementi, presidente di CNA Produzione Rovigo — la norma 'uni en 14351-1' prevede la marcatura Ce dei serramenti, quindi, come altre norme di marcatura anche questa implica l'effettuazione di prove iniziali di tipo Itt, il controllo del processo e la preparazione di tutta la documentazione necessaria prima di etichettare il prodotto. In previsione dell'obbligo di marcatura Ce dei serramenti esterni che entrerà in vigore il primo febbraio 2010 — aggiunge il presidente di Cna Produzione Rovigo — alcuni fornitori di accessori e alcuni serramentisti hanno cercato qualche idoneo mezzo per evitare ogni adempimento evitando qualsiasi test di verifica e di costi conseguenti».

In modo particolare - dice il presidente di Cna Produzione Rovigo - secondo alcuni produttori di frese, di ferramenta e di profili hanno proposto il "cascading" agli utilizzatori dei loro prodotti

cercando di utilizzare l'obbligo di marcatura Ce come strumento per spingere le vendite. «Ma il Ministero per lo Sviluppo Economico ha chiarito che la System House cioè la Ditta che promuove le attività di cessione dei risultati deve essere un produttore di serramenti e non produttore di semilavorati.



In questa situazione irregolare - commenta Gementi - sono tutti coloro che hanno attualmente aderito al cascading e non sono iscritti nell'elenco specificato, pertanto, coloro che attualmente utilizzano i dati in "cascading" non potranno immettere il loro prodotto sul mercato».

Le lettere
vanno indirizzate a:
il Resto del Carlino
via Corso del Popolo, 375
45100 ROVIGO
fax: 0425 - 204317

Ditelo a:

E-MAIL
cronaca.rovigo@ilcarlino.net



Marchi e serramenti

Una precisazione alle dichiarazioni della Cna



«SULL'EDIZIONE di Rovigo del Resto del Carlino del 5 maggio 2009, a pag. 7, è contenuta una dichiarazione del Presidente di Cna Produzione Rovigo sulla norma Uni en 14351-1, la Marcatura Ce dei serramenti e la questione «Cascading». Le affermazioni del Presidente Claudio Gementi contengono inesattezze (che rischiano di provocare distorsioni sul mercato), specificatamente in questo passaggio: «la System House cioè la ditta che promuove le attività di cessione dei risultati deve essere un produttore di serramenti e non produttore di semilavorati. In questa situazione irregolare - commenta Gementi - sono tutti coloro che hanno attualmente aderito al cascading e non sono iscritti nell'elenco specificato, pertanto, coloro che attualmente utilizzano i dati in "cascading" non potranno immettere il loro prodotto sul mercato».

Unsaal, l'associazione di Confindu-

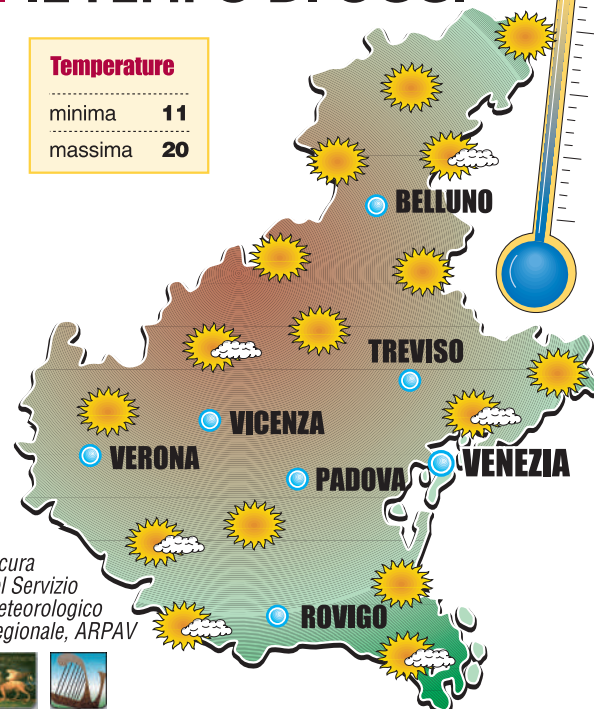
stria che associa le più rappresentative imprese italiane dell'intera filiera dell'involucro edilizio (serramenti metallici e facciate continue), un comparto industriale che fattura oltre 3 miliardi di euro e che rappresenta eccellenze produttive leader sui mercati internazionali, al fine di far giungere al mercato, alle imprese e ai consumatori notizie certe, nel quadro dei quotidiani dialoghi con il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito (cfr., allegato) la propria posizione e, in particolare alle dichiarazioni del Presidente Gementi, desidera precisare che, sulla base delle considerazioni riportate di seguito, coloro che attualmente utilizzano il "cascading" possono immettere il loro prodotto sul mercato e marcarlo Ce a patto, naturalmente, che siano dotati di un Piano di Controllo della Produzione».

Pietro Gimelli
Direttore generale

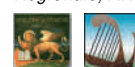
IL TEMPO DI OGGI

Temperature

minima **11**
massima **20**



A cura
del Servizio
Meteorologico
Regionale, ARPAV



Oggi

Tempo per lo più soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti sparsi. Precipitazioni: Generalmente assenti. Temperature: In lieve aumento, un po' più sensibile sulle zone montane.

Domani

condizioni di variabilità, con spazi di sereno più ampi sulle zone pianeggianti e nubi probabilmente più compatte su quelle montane. Precipitazioni: moderata probabilità di qualche rovescio in montagna, molto più bassa in pianura.

Sabato

Discreta variabilità, con schiarite alternate ad annuvolamenti più frequenti in montagna

RdC

Le farmacie

Turno diurno e notturno

Rovigo: «Tre Mori» vicolo Zannella 14 ☎ 0425 23034.

Gavello: «dr.ssa Rizzi» via Ballotta 12, ☎ 0425 778005.

Castelguglielmo: «dr. Maragno» via Roma 66, ☎ 0425 707041.

Ficarolo: «dr. Bosi» piazza Garibaldi 7, ☎ 0425 708179.

Frassinelle Pol.: «dr. Tomaini» via Romana 14, ☎ 0425 933130.

Badia Polesine: «dr. Rigobello» piazza Salute 3, ☎ 0425 51381.

Costa: «dr.ssa Buratto» piazza S.Giovanni 157, ☎ 0425 97034.

Bergantino: «dr. Zibordi» piazza Matteotti 10, ☎ 0425 805387.

il Resto del Carlino

Cronaca di Rovigo dal 1939

Direttore responsabile **Pierluigi Visci**
Vice direttore **Pierluigi Masini**

Caporedattore centrale **Beppe Boni**
Capocronista **Carlo Cavriani**
In Redazione **Alessandro Andrioli**
Marco Signorini
Tiziana Piscopello
Maristella Carbonin

Corso del Popolo, 375 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425 / 204311 - fax 0425 / 204317
E-mail: cronaca.rovigo@ilcarlino.net
E-mail personal: nome.cognome@ilcarlino.net



Corso del Popolo, 116 - 45100 Rovigo
Tel. 0425 / 423310 - fax 0425 / 461899

Teatri Cinema e Intrattenimenti

ROVIGO

Cinergia Multisala (tel. 0425 471262).

Ore 18,10 - 20,20 - 22,30: «X-Men - le origini wolverine».

Ore 20,05: «Ronck N' Rolla».

Ore 22,20: «Nemico pubblico nr 1 - l'ora della fuga».

Ore 19,45 - 22,15: «State of play».

Ore 19,30 - 22: «Che la Guerriglia».

Ore 18,20 - 20,20 - 22,20: «Hannah Montana - the movie».

Ore 18,15 - 20,25 - 22,35: «Fast and furious - solo parti originali».

Ore 18,10: «Le avventure del topino Desperaux».

Ore 20,05 - 22,20: «Generazione 1000 euro».

Ore 18,05 - 20,20 - 22,25: «Houdini - l'ultimo mago».

Cinema di provincia

Adria - Politeama (tel. 0426 41777)

Ore 20 - 22: «Stella».

Badia - Politeama Multisala (tel. 0425 51528)

Sala A ore 20,15: «X-Men le origini wolverine».

Sala B ore 21,30: «Fast and Furious - solo parti originali».

Cavarzere - Verdi (tel. 0426 310999)

chiuso per motivi familiari.

Porto Viro Eden Multisala (tel. 0426 631398)

Ore 20 - 22,15: «X-Men - le origini wolverine».

Ore 20,15 - 22,15: «Hannah Montana - the movie».

Ore 20 - 22,15: «State of play».

FERRARA

APOLLO MULTISALA

P.zza Carbone n. 35/37. 0532-762002.

Che - Guerriglia
Con Benicio Del Toro, Carlos Bardem regia di Steven Soderbergh.

Fer. 21 ven.17,30 - 20 - 22,30 sab. lun.20 - 22,30 dom.16 - 18,30 - 21.

APOLLO MULTISALA

P.zza Carbone n. 35/37. 0532-762002.

Gli amici del bar Margherita
Con Diego Abatantuono, Laura Chiatti, Fabio De Luigi, Neri Marcorè regia di Pupi Avati.

Fer. 21 ven.16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 sab. lun.20,30 - 22,30 dom.15,30 - 17,20 - 19,10 - 21.

APOLLO MULTISALA

P.zza Carbone n. 35/37. 0532-762002.

Questione di cuore
Con Antonio Albanese, Kim Rossi Stuart regia di Francesca Archibugi.

Fer. 21 ven.16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 sab. lun.20,20 - 22,30 dom.16 - 18 - 21.

APOLLO MULTISALA

P.zza Carbone n. 35/37. 0532-762002.

Valerie (Diario di una ninfomane)
Con Belen Fabra, Leonardo Sbaraglia regia di Christian Molina - V.m.14.

Ven.16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 sab.20,30 - 22,30 dom.15,30 - 17,20 - 19,10 - 21 lun.20,10 - 22,30 fer.21.

S. BENEDETTO

Via Tazzoli n. 11. 0532-215932.

Riposo

S. SPIRITO

Via della Resistenza n. 7. 0532200181.

Riposo

SALA BOLDINI

Via Previati n. 18. 0532247050.

Rassegna

Ore 21.

Religiolus

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Fast & furious - Solo parti originali

Con Vin Diesel, Paul Walker regia di Justin Lin.

Fer. 18 - 18,30 - 20,25 - 21,30 - 22,45 ven. 17,30 - 18 - 20 - 20,25 - 22,20 - 22,45 sab.15 - 15,30 - 17,30 - 18 - 20 - 20,25 - 22,20 - 22,45 dom.15,30 - 16 - 18 - 18,30 - 20,25 - 21,30 - 22,45 mart.18,30 - 20,25 - 21,30 - 22,45.

Religiolus

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Mostri contro alieni 3D
Regia di Rob Letterman, Conrad Vernon.

Fer. 17,40 - 20,10 sab. e fest. 15,30 - 17,40 - 20,10.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Generazione mille euro
Con Carolina Crescentini, Alessandro Tiberi regia di Massimo Venier.

Sab. e fest. 15,10 - 17,35 - 20 - 22,25 fer.17,35 - 20 - 22,25 sab. ult.0,50.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

X-Men le origini (Wolverine)
Con Hugh Jackman, Liev Schreiber regia di Gavin Hood.

Sab. e fest. 15 - 17,30 - 20 - 22,25 fer.17,30 - 20 - 22,25 sab. ult. 0,45.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Houdini (L'ultimo mago)
Con Catherine Zeta Jones, Guy Pearce regia di Gillian Armstrong.

Sab. e fest. 15,20 - 17,40 - 20,10 - 22,20 fer.17,40 - 20,10 - 22,20 sab. ult.0,30.

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

lo & Marley

Con Jennifer Aniston, Owen Wilson regia di David Frankel.

Sab. e fest. 15 - 17,30 - 20 - 22,30 fer. 17,30 - 20 - 22,30 mart. 17,30.

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Le avventure del topino Desperaux
Regia di Robert Stevenhagen, Sam Fell - film d'animazione.

Sab. e fest. 15,30 - 17,40 fer.17,40.

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

State of play
Con Russell Crowe, Ben Affleck regia di Kevin Macdonald.

Sab. e fest. 14,45 - 17,25 - 20 - 22,40 fer. 17,25 - 20 - 22,40 sab. ult. 0,45.

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Hannah Montana - Il film
Con Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus regia di Peter Chelsom.

Sab. e fest. 15,30 - 17,45 - 20,10 - 22,25 fer. 17,45 - 20,10 - 22,25 sab. ult. 0,40.

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Rocknrolla
Con Gerard Butler, Tom Wilkinson regia di Guy Ritchie.

Fer. e fest. 22,20.

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Questione di cuore
Con Antonio Albanese, Kim Rossi Stuart regia di Francesca Archibugi.

Fest. e fest. 20,10 - 22,30 mart. 22,30.

Roma, 30 aprile 2009

Egregio Sottosegretario,

siamo venuti a conoscenza della Sua comunicazione (Gabinetto del Ministro, Servizio sindacato ispettivo parlamentare, 02/04/2009 – 0009833) avente per oggetto “l’Atto di sindacato ispettivo n. 4-02026” e, dopo averne approfondito i contenuti, sentiamo l’esigenza di rappresentarLe nostre osservazioni su alcune delle questioni affrontate.

Un primo dubbio riguarda una questione di merito: è possibile per uno stato membro dichiarare non ammissibile una procedura prevista da una normativa europea? Come chiaramente sancito dalla direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione (in acronimo CPD), le Norme europee armonizzate hanno come scopo l’abbattimento delle barriere normative tra gli Stati membri della Comunità Europea. Qualora uno stato membro considerasse una norma europea, nel nostro caso la EN 14351-1, non idonea a garantire da parte dei prodotti marcati CE il rispetto delle regole in essa contenute e quindi la conformità ai dettami della direttiva CPD dovrebbe fare ricorso alla apposita procedura prevista dalla direttiva stessa.

All’art. 1 si dispone, infatti, che “qualora uno Stato Membro ... ritenga che le norme armonizzate ... non soddisfino le disposizioni degli art 2 e 3” lo Stato membro in questione deve ricorrere al “comitato di cui all’art 19” (ossia il Comitato Permanente Costruzioni). A seguito dell’ analisi delle motivazioni portate “il comitato esprime parere d’urgenza. Alla luce del parere del suddetto comitato e previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CE, se si tratta di norme armonizzate, la Commissione indica agli Stati Membri se le norme o i benestare tecnici debbano essere ritirati o no dalle pubblicazioni”.

Di seguito Le elenchiamo alcuni dubbi di natura tecnico-normativa:

- Il documento sostiene che *“alcuni produttori di componenti quali frese e/o profili, ferramenta e accessori, anche quando non sono produttori/assemblatori di serramenti, si arrogano il diritto di assicurare ai produttori di serramenti di avere al marcatura CE, senza sottoporsi a prove o controlli diretti presso laboratori Italiani autorizzati.”* A tale proposito, tenendo presente lo scopo della direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione che è quello di eliminare le barriere alla libera circolazione dei prodotti, non si comprendono le motivazioni che portano a richiedere che i laboratori siano necessariamente italiani.

Dal momento che la marcatura CE è uguale in tutta Europa, che gli ITT (le prove iniziali di tipo) sui prodotti vengono svolti rispettando le stesse norme di prova e che un Ente Notificato italiano è equiparato ad uno di qualsiasi altro Stato della Comunità Europea ne consegue che un produttore potrà liberamente scegliere a quale Ente Notificato rivolgersi per far svolgere i test senza che questo pregiudichi la regolarità della sua marcatura CE.

Riteniamo, inoltre, che i produttori di componenti non si “*arroghino il diritto di ...*” ma bensì esercitino un diritto a loro concesso dalla Norma di riferimento (ossia la EN 14351-1), la quale è, e resta, l’unico documento legalmente vincolante in materia di procedure di marcatura CE di uno specifico prodotto.

Nella EN 14351-1 si stabilisce infatti che “può non essere necessario che il fabbricante sottoponga nuovamente a prova le caratteristiche delle quali può fornire evidenza documentale” facendo “affidamento su risultati di prova forniti da un fornitore o da altri” (vedi EN 14351-1 punto 7.2).

Logicamente sia il fabbricante che il fornitore dovranno rispettare alcune clausole, peraltro citate dalla norma e tra le quali non compare assolutamente l’obbligo di sottoporsi a ulteriori test presso un Ente Notificato dello Stato nel cui mercato si immette il prodotto. In ragione di ciò risulta difficile sostenere che i soggetti citati dal documento in esame si “*arroghino*” un diritto, in quanto nei confronti di un serramentista proprio essi sono per l’appunto i soggetti che possono qualificarsi come i “fornitori” previsti dalla norma.

- Il documento sostiene che il concedente il cascading deve svolgere “*come attività primaria quella di produttore di serramenti*”. Questa clausola non appare in alcun modo nella EN 14351-1. A nostro avviso questa interpretazione deriva da una non appropriata lettura del Guidance Paper M, in quanto la Guida M dice che “LE ATTIVITÀ PER LE QUALI LA SYSTEM HOUSE È STATA LEGALMENTE ISTITUITA **INCLUDONO** LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI COME QUELLO ASSEMBLATO” (e quindi sottoposto ad ITT sui risultati dei quali si basa il cascading);

Ricordiamo da un punto di vista strettamente normativo che la Guida M (come tutti i Documenti Guida) non è né un documento legalmente vincolante né una interpretazione legale della direttiva; inoltre quando si tratta di procedure (come nel caso del cascading) non si esclude, in linea di principio, che altre procedure posano ugualmente soddisfare la Direttiva (vedere Guida M, prefazione).

Inoltre il Guidance Paper M “si rivolge agli autori di specifiche tecniche perché esso venga **preso in considerazione**”, quindi **non** obbligatoriamente applicato in toto, mentre “potrebbe essere d’interesse a fini informativi” per tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di marcatura CE quali legislatori, autorità esecutive, Enti Notificati e fabbricanti (vedi Guida M punto 1.2).

La Norma di prodotto può riportare tutto o in parte quanto specificato nel Guidance Paper M, così come può non riportarlo affatto a seconda delle decisioni prese dalla Commissione Tecnica del CEN estensore della Norma che rappresenta l’unico documento a cui si debba fare riferimento in caso di marcatura CE.

- Il documento sostiene anche che il concedente il cascading debba essere un soggetto che *“fornisca un semilavorato al produttore/assemblatore finale”*. Questa clausola non solo non è presente nella EN 14351-1, ma non riteniamo si trovi in nessun documento correlato alla marcatura CE dei serramenti, nemmeno nella Guida M o in nessuna delle altre Guide. Per contro la EN 14351-1 cita espressamente sia generici “fornitori” sia ancor più generici “altri” come potenziali concedenti i risultati degli ITT senza peraltro fissare vincoli di sorta su quali siano i manufatti da loro prodotti o sui servizi forniti ai fabbricanti. Sia detto per inciso, la EN14351-1 rev A1 (ossia la nuova versione della norma in fase avanzata di approvazione) in materia di cascading sarà molto probabilmente altrettanto poco restrittiva, limitandosi a specificare in maniera più precisa chi siano gli “altri” genericamente citati dalla norma attuale.

- Il documento sostiene che *“i produttori/assemblatori che si avvalgono del cascading ... non possono essere posti in una situazione di pari livello ... con gli altri produttori/assemblatori”* e che *“ogni produttore, che immette sul mercato italiano serramenti marcati CE, deve comparire nella lista di un Organismo di Prova e quindi in quella del Ministero dello Sviluppo Economico”* e che chi violi questi obblighi *“può essere perseguito penalmente e civilmente”*.

In realtà, visto che l'Italia ha implementato la CPD nel proprio ordinamento giuridico, l'unico obbligo al quale sono sottoposti i fabbricanti è quello di rispettare la Direttiva e quindi di conseguenza la Norma di prodotto relativa. Certe clausole non esistono né nella direttiva europea né nella Norma armonizzata, il che è logico visto che si tratta di provvedimenti volti ad abbattere le barriere alla libera circolazione delle merci. Il rispetto delle clausole riportate nel documento da parte dello stato italiano starebbe a significare che i prodotti esteri testati in Enti Notificati esteri non potrebbero circolare in Italia e che una ditta italiana non potrebbe rivolgersi ad un Ente Notificato estero per lo svolgimento degli ITT.

- Il documento sostiene che nella CPD *“non esiste la definizione di produttore di semilavorati”*. La cosa è perfettamente vera, visto che spetterebbe alle singole Norme di prodotto definire tali soggetti che possono essere differenti a seconda del prodotto trattato (la CPD si applica a più di 600 famiglie di prodotto, che vanno dai pali per illuminazione pubblica ai sistemi antincendio). In ogni caso ciò non rappresenta un problema in quanto le norme di nostro interesse non nominano **mai** come soggetti coinvolti nel processo di marcatura CE i “produttori di semilavorati”, i quali vengono evidentemente compresi o nella categoria dei “fornitori” o negli “altri”, i quali sono per l'appunto i soggetti ai quali il fabbricante può rivolgersi per avere le tanto agognate “evidenze documentali” relative alle caratteristiche dei prodotti.
- Il documento sostiene che *“i produttori/assemblatori che si avvalgono del cascading ... non possono immettere sul mercato italiano serramenti marcati CE se gli stessi produttori/assemblatori non compaiono nel succitato elenco dell'Organismo di Prova/MISE perché in tali casi il cascading non è ammissibile”*.

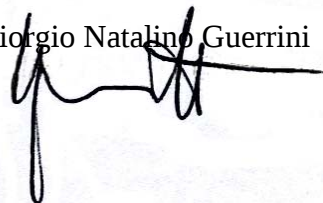
Dal momento che la presenza nell'elenco di cui sopra è legata allo svolgimento delle prove presso Enti Notificati nazionali riteniamo non accettabile la suddetta condizione poiché dà luogo, a nostro avviso, a due interpretazioni entrambe in aperto contrasto con le basi stesse della Direttiva e che di seguito enunciamo:

1. Si decide in piena autonomia che in Italia il cascading, (diversamente da quanto stabilisce la Norma che esplicitamente lo autorizza e lo equipara allo svolgimento diretto degli ITT ai fini della marcatura CE) non è equiparato alle altre procedure di marcatura e quindi deve essere sottoposto a una sorta di approvazione da parte di Enti nazionali autorizzati dal Ministero. La cosa non è accettabile in quanto una posizione di questo tipo nei confronti di ditte che rispettano la Norma si configura come un "ostacolo alla libera circolazione" di "prodotti che soddisfano la direttiva" da parte di "norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati...che agiscono in base ad una posizione di monopolio" espressamente vietato dalla Direttiva (si veda l'art. 6, punto 1).
2. Non si riconosce come validi gli ITT svolti fuori dal territorio nazionale, circostanza questa che, come già sostenuto precedentemente, non è possibile prendere in considerazione.

A nostro avviso l'attuazione pratica di una linea d'azione coerente con una delle due interpretazioni comporterebbe una lampante violazione della Direttiva europea.

Nel ringraziarLa per l'attenzione che vorrà prestare alle nostre osservazioni e disponibili ad approfondire la tematica anche in un eventuale incontro Le inviamo i più cordiali saluti.

Giorgio Natalino Guerrini



^^^^^^^^^^^^^^^^

Egr. On. Adolfo URSO
Sottosegretario di Stato
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 - Roma

Prot.n.624

Cascading ITT. Su Rovigo Gamberini, CNA: “Parole che impegnano solo chi le ha espresse”.



Giancarlo Gamberini, Responsabile nazionale di CNA Produzione ci invia la seguente mail di precisazione: “Per correttezza d'informazione ritengo utile precisare che le considerazioni apparse sulla vs. rivista in questi giorni da parte del Pres.te CNA Produzione di Rovigo in merito all'Atto di Sindacato emanato dal MSE in merito alla procedura del "cascading" per i serramentisti, per quanto legittime, impegnano allo stato attuale solo chi le ha espresse. L'Unione Nazionale CNA Produzione assumerà nel merito una posizione ufficiale solo nei prossimi giorni, della quale ci faremo cura di fornire anche a voi adeguata informazione”.

La precisazione di Gamberini è in merito alla dichiarazione di Claudio Gementi, presidente di CNA Produzione Rovigo, apparsa sull'edizione di Rovigo del Resto del Carlino.

Tratto da www.guidafinestra.it